

Lo Sviluppo economico è tornato al lavoro sul marchio e sull'etichetta antifalsificazione

Verso il logo per il made in Italy

Il contrassegno solo sulle merci esportate fuori dall'Ue

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Il ministero dello sviluppo economico (insieme alla associazioni del mondo produttivo) di nuovo al lavoro sulla possibile istituzione di un «segno distintivo per il made in Italy sui mercati esteri», per la protezione dell'agroalimentare, passando per i gioielli fino alla moda. Il programma prevede in concreto la realizzazione di un marchio, o meglio di un etichetta antifalsificazione, che consenta al consumatore finale di acquistare effettivamente un prodotto di provenienza italiana, ostruendo così il fenomeno dell'*Italian sounding*. Potranno farne richiesta le imprese stesse, dato che il progetto è solo di natura volontaria e non obbligatoria. Questo è quanto trapela dal dicastero di Via Veneto (MiSe), guidato da **Carlo Calenda**. Da alcune settimane, fanno sapere dal ministero dello sviluppo economico «è stato dato il via ad approfondimenti di natura pratica applicativa, che sono tuttora in corso».



Carlo Calenda

ITALIAN SOUNDING. Le qualità e le caratteristiche dei prodotti italiani sono sempre più apprezzate dai consumatori di tutto il mondo. Di conseguenza, è cresciuta via via negli anni un'economia parallela che, sottraendo quote di mercato ai prodotti originali, provoca rilevanti danni alle aziende del nostro paese. Tale fenomeno, conosciuto come *Italian sounding*, si manifesta con l'utilizzo di denominazioni, riferimenti, immagini e segni che evocano l'Italia per promuovere la commercializzazione di prodotti affatto riconducibili al nostro paese. Le aziende estere che utilizzano impropriamente tali messaggi distintivi e promozionali, inducono il consumatore ad attribuire ai loro prodotti caratteristiche che in realtà non posseggono, concorrendo slealmente nel mercato ed acquisendo un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, non solo italiana.

CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA. Il

contrassegno distintivo dei «prodotti made in Italy», che avrà come base giuridica l'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (regolamento Ue n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 e successive modifiche), dovrebbe applicarsi esclusivamente sulle merci esportate al di fuori dell'Unione europea. L'articolo 60 del codice doganale dell'Unione europea stabilisce, infatti, che «le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.